SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 980)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori NOVELLINI, SPANO, PETRONIO, FONTANARI e GUALTIERI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 LUGLIO 1980

Provvidenze per favorire la costituzione e lo sviluppo di consorzi e società consortili fra piccole e medie imprese ed enti locali territoriali

ONOREVOLI SENATORI. — Da molti anni la collaborazione interaziendale fra piccole e medie imprese del settore industriale e dell'artigianato è ritenuta la risposta più moderna ed economicamente più produttiva alla concentrazione aziendale, che, nonostante si serva di economie di scala, è entrata in una fase involutiva sia sotto il profilo economico sia sotto il profilo sociale.

In questi anni di crisi economiche le piccole e medie imprese hanno dimostrato vitalità, frutto di elasticità e di adattamento all'evolversi dei mercati; e il fiorire dei consorzi fra imprese, soprattutto per l'esportazione, è stato il fatto nuovo di questi ultimi anni. La legge n. 374 del 1976 è stato l'unico strumento legislativo teso a favorire la diffusione di forme consortili.

Dopo cinque anni, il bilancio di questa legge, nonostante i ritardi frapposti, è positivo poichè ha favorito la presenza della piccola e media impresa sui mercati esteri: per cui in questo caso l'investimento pubblico ha avuto una produttività efficace. L'esperienza di questi cinque anni ha dimostrato che lo strumento legislativo è valido, ma va aggiornato per tener conto delle nuove realtà, in particolare dei problemi della ricerca e della diffusione di nuove tecnologie, nonchè dell'assetto del territorio e della salvaguardia dell'ambiente.

In questo filone si inserisce il presente disegno di legge, che è rivolto ad agevolare la costituzione di consorzi tra piccole e medie imprese finalizzati alla diffusione della tecnologia, al reperimento e alla urbanizzazione di aree per l'insediamento industriale ed artigiano, alla costruzione e gestione di impianti antinquinamento.

In tali campi, che si estendono oltre la collaborazione interaziendale, appare indispensabile coinvolgere istituti pubblici di

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

ricerca e gli enti locali territoriali, i quali, essendo le istituzioni di base rappresentative delle comunità locali, sono i primi ad essere interessati allo sviluppo tecnologico della impresa minore e alla creazione di un *habitat* nel quale l'industria possa svilupparsi.

In questo contesto un ruolo propulsivo è assunto dall'ente Regione, quale rappresentante politico diffuso sul territorio.

Il disegno di legge si compone di due titoli. Nel titolo I sono individuate le finalità dei consorzi e delle società consortili miste, nonchè i soggetti e gli scopi.

Per la definizione di impresa medio-piccola si fa riferimento all'articolo 2, lettera *f*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che dà mandato al CIPI di fissare i parametri dimensionali e di aggiornarli al mutare dei valori monetari. Ciò consente una agilità di intervento che non si può raggiungere attraverso un provvedimento legislativo.

Il titolo II prevede la concessione di contributi da parte delle Regioni per gli investimenti fissi che i consorzi attiveranno.

Si tratta, normalmente, di investimenti ad alto contenuto tecnologico e a produttività differita, che diventano economicamente sopportabili soltanto se convenientemente sostenuti. Dal canto suo il potere pubblico ha il vantaggio di agevolare l'uso programmato del territorio e dell'ambiente con un costo relativamente poco elevato.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

FINALITÀ - SOGGETTI - OGGETTO

Art. 1.

La presente legge ha lo scopo di promuovere la costituzione e lo sviluppo di:

a) consorzi e società consortili, anche polisettoriali, fra imprese minori operanti nei settori dell'industria, dei servizi e dell'artigianato per lo sviluppo e la diffusione dell'innovazione tecnologica. Ai consorzi e alle società consortili possono partecipare istituti pubblici e privati di ricerca e di assistenza tecnica;

b) consorzi e società consortili, anche polisettoriali, fra imprese minori dei settori dell'industria, dei servizi e dell'artigianato e enti locali territoriali per la costruzione e la gestione di aree attrezzate e di impianti di depurazione degli scarichi degli insediamenti produttivi.

Art. 2.

I consorzi e le società consortili di cui all'articolo 1 della presente legge debbono essere costituiti da non meno di cinque imprese minori.

La quota consortile, sottoscritta da ciascuna impresa, non può superare il 20 per cento del capitale consortile.

Le quote consortili, sottoscritte da istituti pubblici o privati di ricerca e da enti locali territoriali, non possono superare complessivamente il 50 per cento del capitale consortile.

Art. 3.

Ai fini della presente legge si considerano piccole e medie industrie quelle individuate dal CIPI a norma dell'articolo 2, secondo comma, lettera *f*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Per le imprese artigiane si applicano i parametri e i criteri stabiliti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860.

Art. 4.

I consorzi e le società consortili di cui all'articolo 1 della presente legge non possono distribuire utili sotto qualsiasi forma alle imprese associate; tale divieto deve risultare da espressa disposizione dello statuto.

Art. 5.

L'attività dei consorzi e delle società consortili di cui all'articolo 1 a favore delle imprese associate può riguardare:

a) la diffusione del progresso tecnologico, nonchè la prestazione di ricerca e assistenza organizzativa, tecnica e di mercato connessa al progresso e al rinnovamento tecnologico delle imprese minori associate. In particolare, possono essere svolti i seguenti compiti: acquisizione, diffusione, applicazione di informazioni tecnologiche, promozione e sviluppo di progetti di ricerca e di servizi aziendali di natura tecnica;

b) l'acquisizione di aree, nell'ambito di aree industriali attrezzate, attraverso:

la progettazione e la realizzazione delle opere di urbanizzazione e dei servizi, nonchè l'attrezzamento degli spazi pubblici o destinati ad attività collettive, a verde pubblico o parcheggi previsti dal programma di intervento pluriennale e da eventuali varianti, nell'ambito di accordi con gli enti locali competenti;

l'azione promozionale per l'insediamento di attività produttive, ivi compresa l'acquisizione di mandati di natura tecnica;

la vendita e/o la locazione di lotti alle imprese consorziate;

la costruzione di fabbricati, impianti, laboratori per attività industriali e artigianali, depositi e magazzini;

la vendita, la locazione, il *leasing* dei fabbricati e degli impianti alle imprese consorziate;

la costruzione e la gestione di impianti di depurazione degli scarichi degli insediamenti produttivi.

TITOLO II

FINANZIAMENTI

Art. 6.

Per la realizzazione degli investimenti fissi connessi con le attività previste dall'articolo 5, lettera *a*), della presente legge, le Regioni sono delegate a concedere contributi finanziari in conto capitale nella misura massima del 30 per cento delle spese sostenute ritenute ammissibili.

Il contributo non potrà superare l'importo massimo di lire 200 milioni.

Art. 7.

Per la realizzazione degli investimenti fissi connessi con le attività previste dall'articolo 5, lettera *b*), della presente legge le Regioni possono concedere contributi finanziari in conto capitale nella misura massima del 30 per cento delle spese sostenute ritenute ammissibili.

Il contributo non potrà superare l'importo massimo di lire 200 milioni.

Art. 8.

Le domande di ammissione al contributo di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge dovranno essere presentate al presidente della Giunta regionale competente per territorio, corredate dall'atto costitutivo e dal-

lo statuto del consorzio o della società consortile, dalla documentazione delle spese sostenute, nonchè da una relazione concernente i programmi di attività.

Art. 9.

Alla corresponsione dei contributi di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge si provvede mediante lo stanziamento complessivo di lire 20 miliardi, da suddividere con legge finanziaria nel quinquennio 1981-1985, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, assegnando le rispettive somme alle Regioni, secondo i criteri di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 10.

Per quanto non previsto dalla presente legge si applica, ai consorzi e alle società consortili tra piccole e medie industrie, la legge 30 aprile 1976, n. 374, e successive modificazioni ed integrazioni.